



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 2/GST del 18 gennaio 2024

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

TERZA CATEGORIA AVELLINO

RECLAMO CALCIO SAVIGNANESE

GARA S. NICOLA BARONIA – CALCIO SAVIGNANESE DEL 16.12.2023

Preliminarmente occorre ribadire che i reclami erroneamente indirizzati ad Organi Figc incompetenti e da questi trasmessi a quelli competenti, purché proposti nei termini stabiliti dalla norma, sono da ritenersi ammissibili e possono, quindi, essere discussi (CAF 16-18-1-96/6). In egual modo questo GST ha ritenuto utilmente presentate le controdeduzioni della soc. S. Nicola Baronia, anch'esse indirizzate ad altro Organo della Figc non direttamente competente.

Passando, quindi, all'esame del gravame, lo scrivente GST, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 27 del 21.12.23 pag. 944, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente presentato relativo alla partecipazione alla gara di calciatore non identificato dall'arbitro, visti gli atti ufficiali di gara, letto il supplemento di rapporto richiesto all'arbitro, rileva che esso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Invero alla gara ha partecipato un calciatore con la maglia n. 35 che non risulta essere presente sulla distinta di gara presentata dalla soc. S. Nicola Baronia all'arbitro prima dell'inizio dell'incontro.

Il D.D.G., sentito a chiarimento, infatti, riferisce che nel corso dell'intervallo della gara provvedeva ad identificare il calciatore della società ospitante sig. Toto Domenico indicato in distinta con il numero 14 di maglia, giunto in ritardo al campo e che, successivamente, al 3° minuto del 2° tempo autorizzava la suddetta società ad effettuare la sostituzione del calciatore n. 6 con il n.35 che prendeva, quindi, regolarmente parte alla gara.

Tanto premesso, preso atto che l'arbitro, in seguito ai chiarimenti richiesti non è stato in grado di confermare che il calciatore, Toto Domenico indicato in distinta col n.14 e identificato nell'intervallo era la stessa persona che ha, poi, preso parte alla

gara con un altro numero di maglia (n.35) a partire dal 3° minuto del 2° tempo, così come, invece, sostenuto dalla soc. S. Nicola Baronia; tenuto conto, quindi, che la società San Nicola Baronia ha utilizzato, nella gara in oggetto, un calciatore non inserito nella distinta di gara, questo GST non può che procedere necessariamente all'accoglimento delle doglianze esposte nel reclamo. P.Q.M. in applicazione dell'art. 10 c.1 del CGS

delibera

di infliggere alla soc. S. Nicola Baronia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

di inibire per 2 giornate il dirigente accompagnatore sig. Savino Rosario;

nessun provvedimento a carico del calciatore con la maglia n.35 perché non identificato;

di disporre il rimborso della tassa reclamo, se già incassata.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Vincenzo Festa**

Pubblicato in Avellino il 18 gennaio 2024.

**Il Segretario
Fernando Guerriero**

**Il Delegato
Olindo Coluccino**